



Coordinamento della
Conciliazione Forense

XI ASSEMBLEA DEI SOCI PESARO – 17/18 OTTOBRE 2013

NUOVI STANDARD OPERATIVI ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL DECRETO DEL FARE

L'Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense, riunitasi a Pesaro nei giorni 17 e 18 ottobre 2013, alla luce della legge di conversione (l.98/2013) del cosiddetto Decreto del Fare (D.L. 69/2013), che ha innovato la disciplina della mediazione civile e commerciale, formula i seguenti indirizzi interpretativi, nonché ulteriori standard operativi, da condividere con tutti gli organismi forensi, con il Consiglio Nazionale Forense e con il Ministero della Giustizia.

Sulla assistenza obbligatoria dell'avvocato.

- 1) Tutte le parti della mediazione devono partecipare ad ogni incontro ed all'eventuale stipula dell'accordo con l'assistenza di un avvocato iscritto all'albo, sia ordinario che speciale. La domanda di mediazione può essere sottoscritta anche dalla parte personalmente, eventualmente indicando l'avvocato che provvederà all'assistenza o riservandosi di avvalersene direttamente all'incontro.
- 2) L'assistenza dell'avvocato deve ritenersi obbligatoria per tutti i procedimenti di mediazione, sia essi obbligatori, facoltativi, disposti dal giudice o obbligatori in forza di clausola contrattuale.

Sulla competenza territoriale.

- 3) L'ODM e il mediatore non sono in alcun modo tenuti a declinare la propria competenza in favore di un altro organismo eventualmente ritenuto competente per territorio, né sono tenuti a formulare alcuna eccezione in tal senso. Il modello di domanda di mediazione può richiamare l'attenzione dell'istante sulle previsioni della legge che dispongono la competenza territoriale.

Sedi aderenti

Ancona - Ascoli Piceno - Bari - Bergamo - Brescia - Bologna - Bolzano - Busto Arsizio - Crema - Fermo - Ferrara - Firenze - Forlì Cesena - Ivrea - L'Aquila - Latina - Macerata - Mantova - Messina - Milano - Modena - Monza - Nocera Inferiore - Nola - Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Pinerolo - Pordenone - Prato - Roma - Ravenna - Rossano - Rovereto - S. Maria Capua a Vetere - Spoleto - Teramo - Terni - Tivoli - Trento - Treviso - Venezia - Verona - Viterbo

Sede legale

Fondazione Forense di Perugia
Piazza Matteotti – 06121 Perugia – tel. 0755724254 fax 0755730788
www.conciliazioneforense.it - info@conciliazioneforense.it



- 4) Il mediatore è tenuto a dare atto a verbale dell'eventuale eccezione della parte invitata che compaia al primo incontro o che abbia comunicato tale eccezione per iscritto prima dell'incontro.

Sulle spese di mediazione.

- 5) La parte che attiva un procedimento di mediazione è tenuta a corrispondere, al momento del deposito della domanda, le spese di avvio, nella misura forfettaria, già prevista dal D.M. 180/2010, di Euro 40,00, oltre alle ulteriori spese documentate che l'ODM volesse richiedere. Tutte le altre parti della mediazione sono parimenti tenute a corrispondere le spese di avvio al momento dell'adesione o, in ogni caso, al momento della comparizione al primo incontro. Ogni ulteriore indennità è dovuta soltanto in caso di prosecuzione della mediazione oltre il primo incontro o, comunque, in caso di accordo di conciliazione.

Il Coordinamento formula inoltre le seguenti proposte, auspicando gli opportuni chiarimenti interpretativi o i necessari interventi regolamentari:

- stante l'obbligatorietà dell'assistenza dell'avvocato, si auspica che, nei casi di cui all'art. 17, comma 5 bis, d. lgs. 28/2010, sia consentito espressamente, ai soggetti che si trovano nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di poter beneficiare delle stesse condizioni di assistenza giudiziale anche in sede di mediazione, con possibilità di liquidazione delle spese da parte del giudice del successivo eventuale giudizio;
- si ritiene che l'accordo di conciliazione che sia stato sottoscritto anche dagli avvocati, ai sensi del novellato art. 12, comma 1, d. lgs. 28/2010, possa essere posto in esecuzione dall'ufficiale giudiziario, con la sola produzione del titolo in originale e senza alcuna necessità di apposizione di una formula esecutiva;
- in vista dell'approvazione dei nuovi parametri forensi, in attuazione della legge 247/2012, si ritiene utile e necessario che sia prevista, in conformità alla proposta del Consiglio Nazionale Forense, una voce autonoma di parametro per l'assistenza dell'avvocato nella procedura di mediazione ed una distinta voce per l'assistenza

Sedi aderenti

Ancona - Ascoli Piceno - Bari - Bergamo - Brescia - Bologna - Bolzano - Busto Arsizio - Crema - Fermo - Ferrara - Firenze - Forlì - Cesena - Ivrea - L'Aquila - Latina - Macerata - Mantova - Messina - Milano - Modena - Monza - Nocera Inferiore - Nola - Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Pinerolo - Pordenone - Prato - Roma - Ravenna - Rossano - Rovereto - S. Maria Capua a Vetere - Spoleto - Teramo - Terni - Tivoli - Trento - Treviso - Venezia - Verona - Viterbo

Sede legale

Fondazione Forense di Perugia
Piazza Matteotti - 06121 Perugia - tel. 0755724254 fax 0755730788
www.conciliazioneforense.it - info@conciliazioneforense.it



Coordinamento della
Conciliazione Forense

alla redazione dell'accordo di conciliazione; con riferimento alla prima delle due voci, si potrebbe utilmente precisare che il compenso non è dovuto all'avvocato, ove la mediazione fallisca al primo incontro, non svolgendosi pertanto alcuna effettiva attività di mediazione.

Sedi aderenti

Ancona - Ascoli Piceno - Bari - Bergamo - Brescia - Bologna - Bolzano - Busto Arsizio - Crema - Fermo - Ferrara - Firenze - Forlì Cesena - Ivrea - L'Aquila - Latina - Macerata - Mantova - Messina - Milano - Modena - Monza - Nocera Inferiore - Nola - Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Pinerolo - Pordenone - Prato - Roma - Ravenna - Rossano - Rovereto - S. Maria Capua a Vetere - Spoleto - Teramo - Terni - Tivoli - Trento - Treviso - Venezia - Verona - Viterbo

Sede legale

Fondazione Forense di Perugia
Piazza Matteotti – 06121 Perugia – tel. 0755724254 fax 0755730788
www.conciliazioneforense.it - info@conciliazioneforense.it